



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
*Stagione Sportiva 2011/2012*

**COMUNICATO UFFICIALE N° 59**

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 15 dicembre 2011 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANCARLO CARLONI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **GIANCARLO CARLONI** della sanzione dell'**ammenda di 300,00€**.

Procedimento disciplinare a carico di **LORIS BONI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **LORIS BONI** della sanzione della squalifica fino al **15/02/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **DAVIDE BIANCHESSI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **DAVIDE BIANCHESSI** della sanzione della squalifica fino al **10/03/2012** e la sanzione dell'**ammenda di 800,00€**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA MANDORLINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

## **ORDINA**

l'applicazione al sig. **ANDREA MANDORLINI** della sanzione dell'**ammenda di 20.000,00€**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUIGI CAPPELLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Cappello** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 31 e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per omissione della richiesta di tesseramento per la società USD Ghibellina per la quale prestava attività di allenatore;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/02/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

### **P.Q.M.**

dichiara il sig. **LUIGI CAPPELLO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/02/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO LA PALMA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **La Palma** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, 2, comma 2, e 15 del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico con riferimento all'art. 30, nn.1 e 4 dello Statuto Federale per aver adito alla Giustizia Ordinaria senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, così eludendo il vincolo di giustizia;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/06/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dallo stesso

### **P.Q.M.**

dichiara il sig. **ANTONIO LA PALMA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/06/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **SERGIO COLAJANNI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

considerato che il sig. **Colajanni** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione al disposto di cui al punto 14 del C.U. n. 1 dell'1/7/2009 della LND per aver sottoscritto con la GSD Enna un accordo di importo superiore al massimo consentito;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/02/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **SERGIO COLAJANNI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/02/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOACCHINO MONTAPERTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

considerato che il sig. **Montaperto** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 31 e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif per omissione della richiesta di tesseramento per la Società USD Favara;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/02/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GIOACCHINO MONTAPERTO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/02/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **PIETRO SCAMARCIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **Scamarcia** con un primo atto del 10/01/2011 è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 3, del CGS anche in relazione a quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento del ST per non essersi presentato, benché regolarmente convocato, davanti agli Organi di Giustizia Sportiva, e con un secondo atto del 24/01/2011 è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 35, comma 1, e 33, commi 1 e 3, del Regolamento del ST per inosservanza dell'obbligo di richiedere ed ottenere la sospensione dall'albo tecnico per espletare attività diversa dalle proprie attribuzioni;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto complessivamente la sanzione della squalifica fino al 15/06/2012.

Ritenuto che:

- entrambi i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **PIETRO SCAMARCIA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/06/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **GAETANO LONGO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Longo** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 94, commi 1 e 2, delle NOIF e all'art. 8 del CGS per aver pattuito con la Società FCD Raffadali un premio annuale di tesseramento superiore al massimale previsto dagli accordi vigenti in materia;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/02/2012;
- tenuto conto della memoria del deferito del 2 dicembre 2011;

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GAETANO LONGO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/02/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **FILIPPO ANGILELLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Angilella** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS e all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per essere andato in panchina con la Società ASD Piazza Armerina Mosaici senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/02/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **FILIPPO ANGILELLA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/02/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **SERGIO DE PINTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **De Pinto** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione al punto 14) del CU N. 1 della LND per la SS 2008/2009 per non aver depositato l'accordo economico per la SS 2008/09 con la società SS Lazio Calcio femminile;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/02/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **SERGIO DE PINTO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/02/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE FERRO GAREL** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Garel Ferro** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS e all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico con riferimento al CU n. 1 della LND per la SS 2008/2009 per aver pattuito con l'ACF Torino, per la conduzione tecnica della squadra disputante il Campionato Primavera, un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/02/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GIUSEPPE FERRO GAREL** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/02/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **STEFANO CALASTRI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Calastri** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, e art. 8, comma 8 e 10 del C.G.S. in relazione all'art. 94, comma 1, lettera a) delle NOIF come richiamato dall'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per aver pattuito un contenuto economico con la Società ACD Nibbiano superiore al massimale previsto dalla categoria di riferimento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/02/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **STEFANO CALASTRI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/02/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO LIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **Lio** è stato deferito per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, con riferimento a quanto disposto dalla L.N.D. con il CU n. 1 per la stagione sportiva 2009/10 e in particolare per aver omesso il deposito presso il CR Calabria dell'accordo economico stipulato il 17.11.2009 con la SS Roggiano;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/02/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **FRANCESCO LIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/02/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **FAUSTO INSELVINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Inselvini** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 1, del CGS e agli artt. 35, comma 1, e art. 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per inosservanza del divieto di trattare direttamente o indirettamente o di svolgere attività collegate o, comunque, attinenti al trasferimento ed al collocamento dei calciatori;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/04/2012.
- tenuto conto delle memorie difensive inviate il 5 dicembre u.s..

Ritenuto che:

- il deferito ha ammesso in sede di dichiarazioni rese alla Procura Federale di aver *fatto da tramite* per il trasferimento di un giocatore;
- pertanto risultano irrilevanti le richieste istruttorie formulate dal deferito nella memoria difensiva del 5/12/2011

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **FAUSTO INSELVINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/04/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE MILITELLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Militello** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38, comma 1, delle NOIF per omissione della richiesta di tesseramento per la società ASD Castronovo;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/02/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **SALVATORE MILITELLO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/02/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE MOLARO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Molaro** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al combinato disposto degli artt. 16, lettera k, e 29 del Regolamento ST, per aver acconsentito di comparire nelle distinte gara della società Città delle Acque quale massaggiatore, seppure in assenza dei requisiti previsti e, quindi, dei titoli abilitativi professionali, così come richiesto dalla normativa di settore e per avere, ex art. 38, comma 1, delle Noif, comunque, svolto attività per la società Città delle Acque dal 26/09/09 al 30/11/09 in assenza di alcun tesseramento con la stessa il tutto in relazione all'art. 35, comma 1, del regolamento del ST;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/04/2011.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **SALVATORE MOLARO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/03/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA IACUONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Iacuone** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 17, comma 4, 31, comma 1, 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38, comma 1, delle NOIF per aver assunto solo formalmente l'attività di allenatore della SS Popoli Calcio in assenza di tesseramento così consentendo che, in propria vece, le funzioni di allenatore fossero, di fatto, esercitate da altro soggetto; avendo, inoltre, omesso il pagamento delle quote obbligatorie annuali di iscrizione al ST dalla stagione 2007/08 per poi onorarle solo nel Dicembre 2010;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/04/2012.

Ritenuto che:

- risulta documentalmente comprovato che il deferito ha svolto attività di allenatore per la SS Popoli Calcio in assenza del tesseramento da allenatore;
- dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal signor Cerasa risulta comprovato che fosse lui a svolgere attività di allenatore; circostanza questa comprovata anche dalla verifica personale eseguita dai collaboratori della Procura federale durante le gare Popoli vs Scafa del 5/12/2010 e Brecciarola vs Popoli del 12/12/2010

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ANDREA IACUONE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/04/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO SIMONINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Simonini** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver assunto solo formalmente la conduzione tecnica della Società US Montebello Asd nella stagione 2010-11 e consentendo che, in propria vece, le funzioni di allenatore fossero, di fatto, esercitate da soggetto sprovvisto di regolare abilitazione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/03/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito trovano riscontro nelle dichiarazioni rese dai signori Cecchinato Massimo e Meli Vittorio nel corso delle indagini. In particolare il Cecchinato Massimo riferiva che nelle gare ufficiali era solito indicare situazioni tattiche ai giocatori e che svolgeva gli allenamenti settimanali. Il signor Meli Vittorio, con riferimento all'attività svolta dal Cecchinato, ammetteva che il comportamento non era certo legittimo nei confronti delle norme federali ma era comunque ispirato a formare un nuovo allenatore in attesa che ottenesse la dovuta abilitazione

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **FRANCESCO SIMONINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/03/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO ATRONNE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Atronne** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF e all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per non aver ottemperato nei giusti tempi al tesseramento per la Società ASD Città delle Acque nella stagione 2009-10;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/02/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **FRANCESCO ATRONNE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/02/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **TIZIANO CARMINATI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.



La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Carminati** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS e all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico con riferimento al CU N. 1 della LND per la SS 2008/2009 per aver pattuito con il GS Badalasco un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/02/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **TIZIANO CARMINATI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/02/2012**

Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO D'ALBERTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarafoni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **D'Alberto** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in riferimento a CU n. 1 della LND per la SS 2009/2010 e in riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver omesso il deposito presso il CR Piemonte Valle D'Aosta dell'accordo economico intercorso con l'APD Pro Collegno Collognese;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/04/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano ammessi dallo stesso nel ricorso introdotto davanti al Collegio Arbitrale nonché dalle distinte di gara

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ROBERTO D'ALBERTO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/04/2012**

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE GULISANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Gulisano è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS e all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico con riferimento al CU n. 1 della LND per la SS 2008/2009 per aver pattuito con la SSD Acireale Calcio 1946 un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla normativa vigente;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/02/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati;
- pertanto non occorre sentire il deferito il quale peraltro non ha prodotto copia del certificato medico attestante l'impossibilità a partecipare all'odierna udienza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GIUSEPPE GULISANO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/02/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **CIRO RUSSO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Russo** è stato deferito per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1 e dall'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 38, comma 1, delle Noif per aver, comunque, prestato la propria attività a favore della Asd Città delle Acque, senza aver richiesto ed ottenuto formalmente il tesseramento con la stessa, incolpazione riferibile alla stagione 2009/10, sino al 12/09/2009 (con riferimento in particolare alla gara del 12/09/2009) e per avere, altresì, prestato la propria attività a favore della Asd Azzurra Marigliano, senza avere richiesto ed ottenuto formalmente il tesseramento con la stessa, incolpazione riferibile alla stagione 2009/10, dal 28/11/09 sino al 04/02/10;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/03/2012;
- acquisita la e-mail del 15/12/2011 con cui il deferito dà atto di aver ricevuto la convocazione per l'odierna udienza.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati in particolare dalle distinte di gara

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **CIRO RUSSO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/03/2012**

Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA TAROZZI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Tarozzi** è stato deferito per violazione dell'art. 1 del CGS e dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione agli artt. 25 e 37 del Regolamento del ST in quanto risultante quale Allenatore in seconda nel censimento societario, carica che non poteva ricoprire;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione dell'ammonizione.

Ritenuto che:

- dall'esame della schede del censimento risulta che la società ha chiaramente indicato il reale inquadramento del deferito nell'organico apponendo a penna la dicitura collaboratore prima squadra accanto al suo nome
- tale indicazione posta a penna prevalga sulle diciture prestampate

**P.Q.M.**

proscioglie il sig. **ANDREA TAROZZI** dall'addebito disciplinare che gli è stato contestato

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE BARBIERI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Barbieri** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif, al punto 14) del CU n. 1 ss 2008/09 Lnd ed all'accordo collettivo Lnd-Aiac, come richiamati dall'art. 35 del Regolamento del ST e dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 66 comma 2 Noif per aver personalmente partecipato, in qualità di allenatore della Prima squadra, benché non regolarmente tesserato per la Pol. St. Christophe, a numero 11 gare del Campionato di Eccellenza CR Piemonte Valle d'Aosta ss 2009/10;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/04/2012.

Ritenuto che:

- risulta documentalmente comprovato il mancato deposito dell'accordo economico;
- risulta documentalmente comprovato che il deferito abbia svolto attività di allenatore fino al 17/02/2009 in assenza di formale tesseramento
- per mero errore materiale il deferimento fa riferimento alla ss 2009-10 anziché alla ss 2008-09

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **SALVATORE BARBIERI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/03/2012**

Firenze, 16 dicembre 2011

IL SEGRETARIO  
Paolo Piani

IL PRESIDENTE  
Roberto Baggio